



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Ordinanza. n. 40

Cerveteri,

23 SET. 2010

Il Sindaco

Visto il Verbale di Accertamento Prot. 204761-D3/3D/28 del 27.11.2009 del Dipartimento Economico ed Occupazionale –Direzione Regionale Agricoltura– Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari- della Regione Lazio, redatto a carico della Ditta RICCI Antonio e Giacomo S.n.c. -identificativo fiscale n.01029140587- nella persona del suo Rappresentante legale Sig. Giacomo RICCI, nato a Roma il 24 marzo 1974, Codice Fiscale: RCCGCM74C24H501R, residente in Cerveteri (Roma), via Doganale n. 64, al medesimo notificato in data 21.02.2010, per le seguenti infrazioni riscontrate: *“Per i mesi di settembre 2007 e febbraio 2008 il trasportatore in indirizzo (Ricci Antonio e Giacomo S.n.c. –Loc. Valcanneto Podere 1052 Cerveteri) ha sottoscritto nel registro trasportatore e nel registro produttore delle aziende MOSCA ANTONIO e POETA SERAFINO di aver preso in consegna e trasportato presso l’acquirente PRODUTTORI LATTE AURELIA S.c.r.l. quantità di latte in date non corrispondenti, violando così quanto prescritto dall’art. 12 commi 1 e 7 del D.M. 31/07/2003 e dall’art. 12, commi 3 e 5 del D.M. 31/07/2003”;*

Vista la nota difensiva presentata in data 16.02.2010 nella quale l’interessato chiede l’archiviazione degli atti relativi alla violazione in contesto dichiarando a tal fine che: *“Nel periodo indicato compreso tra settembre 2007 e febbraio 2008, il latte è stato trasportato dall’azienda in quanto i produttori non disponendo di mezzi di frigo per la conservazione si sono avvalsi del sistema frigo del mezzo di trasporto che ne ha consentito la conservazione e la successiva consegna presso i caseifici che nei giorni festivi osservano la chiusura”;*

Dato atto che in data 18 febbraio 2010, come espressamente richiesto, gli interessati sono stati sentiti e che nel corso dell’audizione hanno confermato quanto dedotto nella anzidetta dichiarazione;

Considerato che dalla suddetta motivazione si deduce che la non corrispondenza delle date è stata determinata da una assoluta necessità, dovendosi con urgenza provvedere ad una corretta conservazione in frigo del prodotto, non disponendo i produttori dei necessari macchinari di refrigerazione tali da mantenere e garantire la salubrità del latte;

Ritenuto che l’attività sanzionata abbia costituito una operosità leale e una risolutiva collaborazione tra Aziende dettata nella circostanza dalla necessità di conservazione del prodotto alimentare, a veloce deperibilità come il latte;



Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia
iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004

Vista la Nota Prot. 110499 D3/3D/28 della Regione Lazio – *Dipartimento Economico e Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura, Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari* – acquisita al Protocollo dell'ente in data 08 luglio 2010 sotto il n. 29238, con la quale detta Direzione Regionale, preso atto delle motivazioni addotte dalla ditta Ricci Antonio e Giacomo Snc. “... ritiene che la normativa vigente in materia di quote latte non individui precise violazioni nel merito del comportamento messo in atto dalla Ditta di trasporti in oggetto e che pertanto sussistano i presupposti per una eventuale archiviazione dell'istanza”;

Dato atto che con lettera raccomandata A.R. di questo Comune Prot.32536 in data 02/8/2010, priva di riscontro, su analoga richiesta della Regione Lazio mediante la predetta Nota Prot. 110499 D3/3D/28 è stato segnalato alla ASL di Civitavecchia, ai fini di una circostanziata relazione nel merito da parte di quest'ultima, il comportamento assunto nella circostanza (*settembre 2007 e febbraio 2008*) dalla ditta Ricci Antonio e Giacomo S.n.c. di Cerveteri;

Ritenuto sufficiente il tempo trascorso per assumere determinazioni al riguardo;

Rilevato che dalla documentazione agli atti d'ufficio e dalle motivazioni addotte dalla ditta interessata si riscontrano elementi presupposti e necessitati che giustificano l'archiviazione degli atti relativi alla violazione in contesto, stante anche il mancato riscontro da parte della summenzionata ASL di Civitavecchia;

Visto l'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la legge 7 agosto 2000, n.241;

DISPONE

L'archiviazione degli atti relativi alla violazione contestata alla Ditta RICCI Antonio e Giacomo S.n.c., con Verbale di Accertamento Prot. 204761–D3/3D/28 del 27.11.2009 del Dipartimento Economico ed Occupazionale –*Direzione Regionale Agricoltura– Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari-* della Regione Lazio, in premessa descritto.

Copia della presente ordinanza viene comunicata integralmente, a cura dell'Ufficio Messi, all'interessato Sig. RICCI Giacomo, in qualità di rappresentante legale della Ditta RICCI Antonio e Giacomo S.n.c. come in premessa generalizzato, residente in via Doganale n. 64 Cerveteri (Roma) nonché all'organo accertatore presso il Dipartimento Economico ed Occupazionale –*Direzione Regionale Agricoltura– Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari* della Regione Lazio sito in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al T.A.R. Lazio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri.



Gino Ciogli
Gino Ciogli